



**Comune di Pavullo nel Frignano**  
Provincia di Modena

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 11 DI CONSIGLIO COMUNALE**

Estratto dal verbale della seduta del 02/04/2016

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO – APPROVAZIONE.**

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di Aprile alle ore 08:30 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

CANOVI ROMANO	Sindaco	Presente
RICCI MAURIZIO	Consigliere	Presente
SOCI MARCO	Consigliere	Presente
LO RUSSO LEO	Consigliere	Presente
BALESTRI CHIARA	Consigliere	Presente
FERRARI GIULIANO	Consigliere	Presente
VIGNUDINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
SCARABELLI CLAUDIO	Consigliere	Presente
LUTTI ALBERTO	Consigliere	Presente
CASOLARI VALTER	Consigliere	Assente
GIANELLI FAUSTO	Consigliere	Presente
BERNARDONI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BIOLCHINI LUCIANO	Consigliere	Assente
FRAULINI NINO	Consigliere	Assente
MELCHIORRI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
CINTORI GIAN PAOLO	Consigliere	Assente
VENTURELLI DAVIDE	Consigliere	Assente

Presenti N. 12 Assenti N. 5

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: CHIODI, SALSI, ISEPPI, MANNI E SCARUFFI.

Assume la presidenza il Sig. RICCI MAURIZIO - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.



**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO  
- APPROVAZIONE.**

(Come previsto del comma 1<sup>^</sup> dell'art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

Come indicato nella precedente deliberazione n. 10 del 02.04.2016, di approvazione di "bilancio di previsione 2016-2018 - Variazione", la procedura di illustrazione, discussione e dichiarazione di voto del presente punto è stata effettuata in modo congiunto a quella dei punti 2) e 4) dell'O.d.G. della odierna seduta.

Al termine il Presidente, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 12
consiglieri votanti	n. 12
voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n. 1 (Bernardoni)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- tra gli istituti che hanno interessato la Legge delega Fiscale n. 23/2014, particolare rilievo ha assunto il restyling del diritto di interpello quale strumento di dialogo e reciproca collaborazione tra contribuenti e amministrazioni. L'istituto era già noto al mondo dei tributi locali, che aveva la facoltà di riceverlo ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/1997, ma non l'obbligo;
- il nuovo interpello si articola in tre tipologie: ordinario, probatorio e anti abuso. Non tutte le fattispecie sono applicabili agli enti locali, pertanto la disciplina del decreto deve essere adattata alle caratteristiche della fiscalità locale;
- il D.lgs. n. 156 del 2015 ha operato una generale revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario, introducendo in particolare anche per i tributi comunali l'istituto del reclamo/mediazione;

Visti:

- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 26 novembre 1998 e ss.mm. e ii.;
- il regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 26 novembre 1998;

Considerato che:



- occorre procedere all'approvazione del regolamento comunale relativo al diritto di interpello al fine di recepire sia le norme introdotte dalle modifiche recate all'art. 11 della legge n. 212 del 2000 che quanto disposto dagli articoli da 2 a 6 del D.lgs. n. 156 del 2015;
- a seguito delle continue modifiche normative, che hanno interessato il quadro normativo della Fiscalità locale, il contenuto del Regolamento Generale delle Entrate tributarie comunali è stato in parte tacitamente abrogato ed in parte recepito nei regolamenti di disciplina dei singoli prelievi fiscali;
- l'istituzione dell'Imposta unica comunale (Iuc) con la legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha di fatto introdotto tre differenti prelievi fiscali (TASI, TARI e IMU) la cui disciplina di dettaglio è definita con appositi regolamenti;
- con l'introduzione anche nel campo dei tributi locali del reclamo e della mediazione, di cui all'art. 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992, il legislatore ha previsto, per le controversie di importo non superiore a 20 mila euro, la possibilità per il Comune ed il contribuente di definire la controversia in una fase pre-processuale entro un termine di 90 giorni, decorso il quale il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della Commissione tributaria adita;
- con l'introduzione del reclamo/mediazione, il ricorso avverso l'atto di accertamento comunale può essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria dopo 301 giorni dalla notifica dell'atto stesso, considerando i 60 giorni dalla notifica dell'atto, i 90 giorni previsti nel caso di accertamento con adesione, i 31 giorni di sospensione feriale, i 90 giorni della fase relativa al reclamo/mediazione ed i successivi 30 giorni per il deposito presso la Commissione tributaria;
- l'istanza di accertamento con adesione può essere presentata, per quanto disposto dal regolamento comunale attualmente in vigore, solo in presenza di "materia concordabile", tipicamente il valore delle aree fabbricabili ai fini ICI/IMU, ma nei fatti spesso accade che l'istanza venga presentata ai soli fini dilatori;
- il Comune, pur vigendo il regolamento dell'accertamento con adesione, ha finora definito le controversie operando attraverso una rettifica parziale in autotutela dell'atto di accertamento contestato, anziché emettere un atto di accertamento con adesione, non solo per accelerare la definizione della controversia, ma anche perché in tal modo è possibile accogliere anche parzialmente le ragioni del contribuente, in quanto la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione richiede l'accordo su tutte le questioni sollevate dal contribuente;
- abrogando il regolamento per l'accertamento con adesione, il contribuente può richiedere il riesame dell'atto mediante istanza di annullamento, parziale o totale, nei 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso, ai quali si aggiungono i 90 giorni previsti per il reclamo/mediazione, oltre agli eventuali 31 giorni se i due termini precedenti ricadono nel mese di agosto; inoltre, con l'abrogazione non si incide sull'esito della definizione, in quanto in caso di fondatezza dei motivi addotti dal contribuente il Comune interviene tempestivamente con rettifica in autotutela nei 60 giorni successivi alla notifica dell'atto di accertamento, sicché gli ulteriori 90 giorni concessi in caso di adesione non incidono nei fatti sull'esito finale della decisione comunale;

Ritenuto pertanto necessario, per i motivi suesposti:



- abrogare il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- abrogare il Regolamento per l'accertamento con adesione;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22/03/2016, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Pianificazione, Programazione, Contabilità Economica e Controllo in data 30/03/2016;

Visto i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, in calce al presente atto;

### **DELIBERA**

- A) di approvare il Regolamento comunale per la disciplina del diritto di interpello;
- B) di abrogare il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 26 novembre 1998 e ss.mm. e ii.;
- C) di abrogare il Regolamento comunale disciplinante l'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 168 del 26 novembre 1998;
- D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
- E) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina del diritto di interpello, di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.



## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO  
- APPROVAZIONE.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Il Direttore dell'Area  
Servizi Finanziari  
F.to (COVILI FABRIZIO)

Pavullo nel Frignano, 22/03/2016

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Il Direttore dell'Area  
Servizi Finanziari  
F.to (COVILI FABRIZIO)

Pavullo nel Frignano, 22/03/2016

Assessore Proponente  
F.to ISEPPI STEFANO



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to RICCI MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pavullo li, 11/04/2016

IL MESSO COMUNALE  
F.to Claudio Bonucchi

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Giampaolo Giovanelli

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo li, 11/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Giampaolo Giovanelli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

### **A T T E S T A**

-che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_22/04/2016 \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

---

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo li

IL SEGRETARIO GENERALE



**Comune di Pavullo nel Frignano**  
Provincia di Modena

Allegato alla deliberazione  
di C.C. n. 11 del 02/04/2016  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Giovanelli Giampaolo)

E' copia conforme all'originale  
dell'allegato alla deliberazione  
di C.C. n. 11 del 02/04/2016  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Giampaolo Giovanelli)

# **Comune di Pavullo nel Frignano (provincia di Modena)**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO**

### **Articolo 1**

#### *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto del contribuente, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

### **Articolo 2**

#### *Presentazione dell'istanza dell'interpello*

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 5.

5. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta.

6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini

di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### **Articolo 3**

#### *Istanza di interpello*

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza della norma;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

### **Articolo 4**

#### *Adempimenti del Comune*

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Servizio Tributi è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Servizio Tributi può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Servizio Tributi e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Servizio Tributi, dell'integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dal Servizio Tributi sono pubblicate sul sito internet del Comune di Pavullo nel Frignano.

## **Articolo 5**

### *Efficacia della risposta all'istanza di interpello*

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.